

24/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Permessi sindacali non retribuiti, Art. 12 comma 2 CCNQ 7 agosto 1998 – Chiarimenti della Funzione Pubblica del 12 maggio 2010 2

Progressioni verticali, continua il dibattito sulla immediata applicabilità agli enti locali dell'art. 24, 1 comma, del D.Lgs. n. 150/2009 ovvero alla possibilità di procedere al reclutamento attraverso le progressioni verticali fino all'adeguamento dei regolamenti comunali – Corte dei Conti Lombardia parere 517/2010/PAR 2

Certificazioni di bilancio tramite posta elettronica certificata – Comunicazione del Ministero dell'Interno Prot. 3036/2010 4

Dipartimento della Funzione Pubblica – Direttiva del Ministro Brunetta per avvio monitoraggio sull'utilizzo delle Auto Blu 5

Ulteriori chiarimenti in ordine alla certificazione del maggior gettito ICI – Circolare Ministeriale n. 2/DF dell'11 maggio 2010 5

Chiarimenti in ordine alla applicazione dei nuovi parametri di deficitarietà di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009 – Circolare Ministeriale F.L. 9/2010 6

Permessi sindacali non retribuiti, Art. 12 comma 2 CCNQ 7 agosto 1998 – Chiarimenti della Funzione Pubblica del 12 maggio 2010

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 12 maggio 2010 è intervenuta a chiarire che l'art. 12 comma 2 del CCNQ 7 agosto 1998, stabilisce che i dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 comma 1 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno cumulabili anche trimestralmente.

Dal canto suo l'ARAN ha inoltre precisato che l'espressione in misura non inferiore a otto giorni costituisce una previsione di garanzia da intendersi nel senso che i dirigenti sindacali hanno diritto ad almeno otto giorni l'anno di permessi non retribuiti.

Conseguentemente conclude il dipartimento della Funzione Pubblica, in presenza di soggetto sindacale legittimato alla fruizione, anche tale fattispecie di prerogativa sindacale deve essere autorizzata garantendo comunque la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. Infine tale facoltà non è correlata ad alcun contingente.

Di tali indicazioni è necessario tener conto in caso di eventuale diniego da parte degli Enti di permessi sindacali non retribuiti ai propri dipendenti.

Progressioni verticali, continua il dibattito sulla immediata applicabilità agli enti locali dell'art. 24, 1 comma, del D.Lgs. n. 150/2009 ovvero alla possibilità di procedere al reclutamento attraverso le progressioni verticali fino all'adeguamento dei regolamenti comunali – Corte dei Conti Lombardia parere 517/2010/PAR

La Corte dei Conti della Lombardia si è recentemente espressa con il parere in oggetto su uno specifico quesito in ordine alla immediata applicabilità agli enti locali dell'art 24, 1 comma, del D lgs. n. 150/2009 ovvero alla possibilità di procedere al reclutamento attraverso le progressioni verticali fino all'adeguamento della disciplina comunale e comunque non oltre il 1° gennaio 2011.

La Corte ricorda anzitutto che già prima dell'entrata in vigore del decreto n. 150/2009, si affermava che le progressioni verticali sono sottoposte alla regola generale dell'accesso all'impiego mediante pubblico concorso nonché al regime vincolistico di spesa per il personale previsto dalle leggi finanziarie.

Infatti ad avviso della Corte, il ricorso al pubblico concorso, quale strumento che garantisce la scelta dei candidati più preparati e capaci, consente infatti il rispetto dei canoni di efficienza e buon andamento mentre i concorsi interni o riservati interamente al personale dipendente non sembrano assicurare, determinando l'esclusione di potenziali concorrenti esterni, la corretta selezione dei soggetti più capaci e meritevoli in conformità all'art. 97 della Carta Costituzionale.

Inoltre lo stesso art 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel dare attuazione al precetto costituzionale sopra richiamato, stabilisce che il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni avviene tramite "procedure selettive .. che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno" e dispone che i regolamenti degli enti locali per disciplinare la materia siano adottati nel rispetto dei seguenti principi validi per tutte le amministrazioni pubbliche: adeguata pubblicità della selezione, modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

Ciò premesso, secondo la Corte dei Conti il combinato disposto dell'art. 24, co. 1, del d.lgs. n 150/2001 e del novellato art. 52 del d.lgs. 165/2001 - articoli che, per espressa previsione dell'art. 74, co. 2, dello stesso decreto n. 150, "recano norme di diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali - segna in maniera inequivocabile il superamento o quanto meno la drastica limitazione delle progressioni verticali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali.

La disciplina delle progressioni di carriera, viene così sottratta alla contrattazione collettiva e coniugata per legge, in attuazione del precetto costituzionale, all'obbligo di utilizzare il concorso pubblico per le assunzioni e l'accesso alle diverse aree in cui è inquadrato il personale pubblico, con riserva facoltativa di posti a favore dei dipendenti solo se in possesso del titolo di studio valido per l'accesso dall'esterno.

Circa l'obbligo normativo dell'adeguamento da parte degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali non c'è un problema interpretativo, che invece esiste per quanto concerne l'immediata applicabilità o meno dei principi del decreto n. 150/2009 alle progressioni verticali.

In conclusione la Corte riassume come di seguito riportato la propria posizione in materia:

"a. l'entrata in vigore del nuovo art. 52, comma 1- bis, del d. lgs. 165/2001 imporrebbe un contestuale adeguamento da parte degli enti locali, in forza dell'art. 74, co. 2, ai "principi generali" contenuti nella norma che introduce l'obbligatorietà del concorso pubblico, con riserva di posti per il personale interno, anche nel caso di progressioni verticali tra aree funzionali diverse;

b. peraltro, dalla lettura coordinata dell'art. 24, co. 1 e dell'art. 31, commi 1 e 4, emerge testualmente la possibilità per gli enti locali di adeguare i propri regolamenti organizzativi fino al 31 dicembre 2010, data oltre la quale diventano vincolanti tutte le norme del decreto, nonostante gli stessi enti conservino la facoltà di esercitare anche successivamente la propria competenza normativa;

c. la necessitata revisione degli atti regolamentari non può che essere integralmente recettiva delle nuove norme di legge che regolano l'istituto delle progressioni verticali (di carriera) in attuazione dell'art. 97 della Costituzione.

In assenza di un regime transitorio chiaramente definito dalla novella legislativa, fermo restando comunque l'obbligo per gli enti locali di adeguarsi alla nuova disciplina sin dal 1° gennaio 2010, sembra corretto sostenere che possano legittimamente essere portate a compimento nel corso del 2010 le progressioni verticali finalizzate a ricoprire posti disponibili nella dotazione organica, che siano state già formalmente autorizzate in sede di programmazione del fabbisogno di personale, secondo le modalità definite nei regolamenti ancora vigenti".

Conclusivamente, la Corte ritiene che :

" · l'obbligo per le regioni e gli enti locali di conformare i propri ordinamenti alle disposizioni del d.lgs. n. 150/2009 in tema di progressioni di carriera e di assunzioni decorre dal 1° gennaio di quest'anno e può essere soddisfatto entro il 31 dicembre 2010, data oltre la quale divengono vincolanti le norme del decreto;

· in sede di adeguamento devono essere integralmente recepite negli atti regolamentari degli enti le nuove disposizioni che disciplinano l'istituto delle progressioni verticali (ora di carriera) in attuazione di precetti

costituzionali;

· nelle more dell'adeguamento sia legittimo, in applicazione della disciplina regolamentare tuttora vigente, attuare progressioni verticali con riserva al personale esterno di almeno il 50% dei posti disponibili, purché si tratti di iniziative già formalmente autorizzate con atti programmatici alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. 150/2009".

Certificazioni di bilancio tramite posta elettronica certificata – Comunicazione del Ministero dell'Interno Prot. 3036/2010

Il Ministero dell'Interno ricorda che il decreto ministeriale 11 marzo 2010 prevede la possibilità per gli enti locali di inviare la certificazione del bilancio di previsione 2010 anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

Si tratta di una modalità in linea anche con le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legge n. 112 del 2008 in tema di riduzione dell'utilizzo della carta, nonché con gli orientamenti del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

Il Ministero pertanto vuol sensibilizzare gli Enti Locali verso la utilità e opportunità di far ricorso a tale tipo di trasmissione.

Si precisa che in caso di utilizzo di tale modalità sarà necessario darne preventiva comunicazione alla Direzione centrale della finanza locale, entro e non oltre il 14 giugno 2010, in modo da ottenere le credenziali informatiche (*Userid e password*) necessarie per poter accedere al sistema (TBEL) ed effettuare tale tipo di trasmissione, in conformità alle specifiche modalità che sono indicate nel decreto dell'11 marzo 2010.

Dipartimento della Funzione Pubblica – Direttiva del Ministro Brunetta per avvio monitoraggio sull'utilizzo delle Auto Blu

Dal sito della Funzione Pubblica.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha firmato una direttiva riguardante il tema dell'utilizzo delle autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni. L'argomento è stato già oggetto di provvedimenti normativi e di direttive, tutti incentrati sulla necessità di operare tagli per ridurre la spesa dell'uso delle cosiddette "auto blu". Tuttavia, questi tagli 'orizzontali' sui capitoli di bilancio, mentre si sono rivelati efficaci nel breve periodo, nel periodo lungo non hanno esplicitato gli effetti sperati di riduzione e razionalizzazione. La direttiva, che si inquadra nell'ambito generale delle iniziative indirizzate a favorire la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, contiene innanzitutto una ricognizione della disciplina esistente sulla materia, al fine di ricordare alle amministrazioni i principi e i criteri cui attenersi nell'utilizzo e nella gestione del proprio parco auto. In secondo luogo, la direttiva punta ad iniziare un percorso "virtuoso" per conseguire risparmi di spesa non più attraverso semplici tagli "orizzontali", bensì per mezzo della razionalizzazione dell'uso delle autovetture e l'adozione di strumenti innovativi di gestione.

Per ottenere questo risultato, il primo passo è quello di avere degli elementi generali di conoscenza del fenomeno. A questo scopo, si dà l'avvio ad un monitoraggio delle autovetture in dotazione delle pubbliche amministrazioni, per ottenere dei dati obiettivi di partenza in merito all'utilizzo concreto delle vetture (quante? da parte di chi? con quale spesa?) sui quali costruire soluzioni razionali e innovative atte a portare, anche nel lungo periodo, significativi risparmi di spesa per le casse pubbliche. In base alle risultanze che emergeranno dal monitoraggio potranno essere programmate azioni concrete che sappiano incidere in maniera significativa sul modo di acquisire, gestire e utilizzare le autovetture e sulle risorse ad esse dedicate. Successivamente al monitoraggio sarà avviato, infatti, un censimento generale e puntuale delle auto in dotazione delle pubbliche amministrazioni e saranno messi a punto provvedimenti da inserire in apposite disposizioni normative.

Il testo della direttiva è reperibile su:

<http://www.innovazionepa.gov.it/media/545095/direttiva%206.2010%20auto%20blu.pdf>

Ulteriori chiarimenti in ordine alla certificazione del maggior gettito ICI – Circolare Ministeriale n. 2/DF dell'11 maggio 2010

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la circolare in oggetto con la quale si forniscono chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministero dell'interno il 7 aprile 2010, con il quale sono stati approvati i modelli di certificazione con cui i comuni devono attestare il maggior gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) calcolato tenendo conto del reale incremento della base imponibile, risultante dall'applicazione degli specifici coefficienti moltiplicativi alle maggiori rendite/redditi iscritti nella

banca dati catastale, derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Si ricorda che il termine per l'invio della certificazione è il 31 maggio 2010, mentre dal punto di vista operativo, si fa presente che la certificazione deve essere sottoscritta dal funzionario responsabile dell'ICI. In alternativa e solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo soggetto non sia stato previsto nell'organico del comune o non sia stato ancora nominato, la sottoscrizione deve essere effettuata dal funzionario responsabile dei tributi.

In ogni caso la certificazione deve essere sottoscritta anche dal responsabile del servizio finanziario. Nel caso in cui invece il comune abbia affidato a terzi il servizio di gestione dell'ICI, la certificazione deve essere sottoscritta, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, anche dall'affidatario del servizio di gestione dell'ICI, in luogo del responsabile del tributo stesso.

Se l'affidamento riguarda, invece, il solo servizio della riscossione del tributo, la certificazione sarà sottoscritta dal responsabile dell'ICI oppure, in alternativa, dal responsabile dei tributi e dal responsabile del servizio finanziario del comune.

Il testo integrale della circolare è reperibile su : www.finanze.it

<p>Chiarimenti in ordine alla applicazione dei nuovi parametri di deficitarietà di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009 – Circolare Ministeriale F.L. 9/2010</p>
--

In data 7 maggio 2010 la Direzione Centrale per la Finanza Locale, facendo seguito alla precedente circolare n. 4 del 2010, ha emanato la circolare in epigrafe contenente ulteriori chiarimenti in relazione ai nuovi parametri di deficitarietà strutturale di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2009.

In particolare vengono forniti i seguenti chiarimenti in relazione al parametro concernente il risultato contabile di gestione ed al parametro relativo alla spesa di personale.

Parametro concernente il risultato contabile di gestione

Il parametro si presenta deficitario se il risultato contabile di gestione registra un valore negativo - al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento - superiore al 2,5 per cento, per le amministrazioni provinciali, e al 5 per cento, per comuni e comunità montane, rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti.

Pertanto, se il risultato contabile di gestione registra un valore - di per sé - già positivo, il parametro non può essere deficitario ed, in ogni caso, è evidente che il valore dell'avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento va a migliorare il valore del parametro, in quanto si aggiunge algebricamente al risultato contabile di gestione.

Parametro relativo alla spesa di personale

Poiché per le spese di personale a vario è possibile detrarre il valore dei contributi regionali e di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale, la corretta applicazione del parametro richiede che vada detratto il valore dei predetti contributi anche dal denominatore del parametro, ossia dal valore complessivo degli accertamenti delle entrate correnti.

Inoltre, è possibile escludere dal calcolo delle spese di personale i contributi regionali relativi alle funzioni delegate se si tratti di contributi che vadano a finanziare in modo espresso e specifico spese di personale e non anche nel caso di contributi che finanzino complessivamente funzioni delegate.

In aggiunta, ai fini del calcolo, non possono essere escluse o detratte spese che, pur avendo natura necessitata o con particolari caratteristiche, gravano sul bilancio dell'ente come le spese per aumenti contrattuali e le spese per il personale appartenente alle categorie protette.

Possono, invece, essere escluse dal calcolo le spese per le quali è previsto un corrispondente rimborso, come quelle del personale comandato presso altre Amministrazioni o anche quelle per lavoro straordinario durante le consultazioni elettorali nella misura in cui è dovuto il rimborso da parte del Ministero dell'Interno.

Bergamo, 17 maggio 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord